

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio del Carpo, in Comune di Zubiena, assentita all'Azienda Agricola L'ORO DELLA BESSA S.r.l. con D.D. n. 775 del 24.05.2023. PRAT. 180AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 775 del 24 maggio 2023

Il Dirigente del Servizio

Rifiuti - V.I.A – Energia - Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

- 1.** di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., all'“AZIENDA AGRICOLA L'ORO DELLA BESSA S.R.L.“ - (Cod. fiscale: 02748700024) – con sede in Fraz. Montino S.N. – 13888 Zubiena – la licenza di attingimento d'acqua con mezzi mobili, dal Rio del Carpo, in Comune di Zubiena, per uso Agricolo;
- 2.** di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:
 - a.** l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa sommersa, posizionata in una lama del torrente, secondo necessità. L'acqua verrà utilizzata per le necessità dell'Azienda Agricola richiedente;
 - b.** la portata istantanea del prelievo non dovrà superare il valore di litri/secondo massimi 2 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,5 – corrispondenti a un volume massimo di prelievo di circa 15.695 metri cubi annui, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;
 - c.** l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (abbeveraggio bestiame e irrigazione di terreni coltivati a orto, prato e frutteto);
 - d.** ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del Rio del Carpo. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);
 - e.** ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);
 - f.** il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;
 - g.** qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI